



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4281 dell'anno 2014, proposto da:  
M. D., rappresentato e difeso dagli avv.ti M. S. e G. M., ed elettivamente domiciliato presso lo studio di costoro, in Napoli, al largo F. T. n. ----;

*contro*

Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. T. T., unitamente alla quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. L. n. ----, presso la sede dell'Avvocatura Regionale;

*per l'annullamento,*

*previa adozione di idonee misure cautelari,*

- dei decreti dirigenziali n.41 del 26.3.14 e relativi allegati A) e A1) (pubblicato sul B.U.R.C. n. 20 del 31.3.2014), e n. 90 del 3.7.2014 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 46 del 7.7.2014), con cui la Regione Campania ha bandito l'avviso pubblico per l'ammissione in sovrannumero al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 dei soggetti di cui all'art.3 L. 401/2000, tuttavia delimitandone, in misura del 10% della ordinaria dotazione del corso, a soli n. 8 i

posti in sovrannumero, da assegnarsi ai primi otto graduati nella procedura; ed ha quindi approvato la relativa graduatoria (nella quale il ricorrente risulta collocato al 54° posto su 68 candidati);

- di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con il presente ricorso, notificato a mezzo posta tra il 5 e il 12 agosto 2014, e depositato l'8 agosto del medesimo anno, M. D., ha esposto

- che, iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia nell'anno accademico 1986/87 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, si era laureato in data 10.11.1995 con votazione di 108/110;

- che aveva poi conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale nella 2^ sessione dell'anno 1995, e si era iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri dell'Ordine Professionale di Salerno dal 29.12.1995;

- che aveva quindi partecipato alla speciale procedura, bandita dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n.41 del 26.3.14, per l'ammissione in sovrannumero al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 dei soggetti di cui all'art.3 L. 401/2000 (prevedente la limitazione, in misura del 10% della ordinaria dotazione del corso, a soli n. 8 i posti in sovrannumero, da assegnarsi ai primi otto graduati nella procedura);

- che, all'esito di tale partecipazione era risultato collocato al 54° posto (su 68 candidati), nella graduatoria approvata con successivo decreto dirigenziale regionale n. 90 del 3.7.2014, ovvero in posizione non utile per l'ammissione al corso.

Tanto esposto, il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento per *“violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 L. 401/2000 i combinato con le ulteriori disposizioni e principi normativi richiamati infra) – eccesso di potere per incongruità della motivazione e insussistenza dell'urgenza conclamata dalla Regione e in ogni caso ad essa stessa imputabile – sviamento di potere”*: in estrema sintesi, il ricorrente sostiene che la normativa di riferimento contemplerebbe una condizione di favore per i medici iscritti al corso di laurea prima del 31.12.1991 e laureati ed abilitati dopo il 31.12.1994 (allorché non esisteva l'obbligo di attestato di formazione necessario per l'esercizio della medicina generale), in forza della quale **tutti costoro dovrebbero essere ammessi semplicemente a domanda, in soprannumero, ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al Decr. Leg.vo 256/1991** (senza diritto alla borsa di studio, ma con facoltà di svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi), e le Regioni non potrebbero stabilire alcun contingentamento in proposito, così da strutturarle a numero chiuso.

In data 10 settembre 2014 si è costituita in giudizio la Regione Campania onde resistere al proposto ricorso, e, con successiva memoria (depositata il 14 ottobre 2014) ha eccepito l'inammissibilità del gravame per carenza d'interesse, altresì contestandone, nel merito, la fondatezza.

Con ordinanza n. 1755/2014 del 23 ottobre 2014, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, disponendone l'ammissione con riserva al corso di formazione specifica in medicina generale in questione.

Alla pubblica udienza del 6 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Sono oggetto di gravame in questa sede i provvedimenti con i quali la Regione Campania ha dapprima attivato una procedura concorsuale per l'ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale, per il triennio 2014/2017, dei soggetti di cui all'art.3 L. 401/2000 (limitando i posti a concorso, in misura del 10% della ordinaria dotazione del corso, a soli n. 8, da assegnarsi ai primi otto graduati); ed ha quindi approvato la relativa graduatoria, nella quale il ricorrente è risultato classificato al 54° posto su 68 candidati, in posizione perciò non utile all'ammissione in parola.

L'annullamento di tali provvedimenti regionali è chiesto da M. D. sull'assunto che la normativa di riferimento contemplerebbe una condizione di favore per i medici iscritti (come lui) al corso di laurea prima del 31.12.1991 e laureati ed abilitati dopo il 31.12.1994 (allorché non esisteva l'obbligo di attestato di formazione necessario per l'esercizio della medicina generale), per la quale costoro avrebbero titolo ad essere ammessi, semplicemente a domanda e in soprannumero, ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al Decr. Leg.vo 256/1991 (ancorché senza diritto alla borsa di studio, ma con facoltà di svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi), e le Regioni non avrebbero alcun potere di stabilire un contingentamento in proposito, così da strutturarle a numero chiuso.

Resiste la Regione Campania, anche formulando un'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Così sommariamente delineato l'ambito del presente giudizio, osserva preliminarmente il Collegio che, nel caso di specie, si controverte dell'esercizio di poteri amministrativi, a fronte dei quali sono configurabili esclusivamente situazioni di interesse legittimo sottoposte alla giurisdizione del giudice amministrativo, come condivisibilmente già ha avuto modo di precisare la

giurisprudenza in situazioni analoghe (*"Invero, la organizzazione dei corsi di formazione specifica per il personale medico in attuazione degli standards prescritti dalla normativa CE costituisce senza dubbio attività volta alla cura di interessi pubblici che si esprime attraverso atti autoritativi a fronte dei quali gli interessati possono vantare posizioni di interesse legittimo azionabili innanzi al G.A. È altrettanto indubbio che fra i suddetti poteri è compreso quello di escludere o ammettere i candidati ai corsi di formazione i quali, pertanto, non vantano al riguardo diritti soggettivi di cui può conoscere il GO. "* - così TAR Lombardia – Milano n. 5456 del 19 novembre 2008; nonché, nel medesimo senso, TAR Campania – Napoli n. 3003 del 28.5.2009).

Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa della Regione Campania, in quanto deve riconoscersi la sussistenza del necessario interesse alla definizione del gravame, posto che l'eventuale accoglimento del ricorso (con conseguente annullamento degli atti impugnati, ancorché per la parte d'interesse) porterebbe all'ammissione in soprannumero del ricorrente al corso di formazione in medicina generale in discussione (mentre attualmente egli ne risulta invece escluso, poiché non collocato tra i primi 8 graduati, essendo al 54° posto).

Nel merito, in assenza di nuove argomentazioni idonee a determinare un mutamento di opinione, il Tribunale ritiene che debba essere confermato l'avviso già espresso in sede cautelare con l'ordinanza n. 1755/2014, ovvero che l'art. 3 L. 401/2001, il quale dispone un regime di favore per i medici iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, laureati e abilitati quando non esisteva un obbligo formativo specifico per l'esercizio della medicina generale, non subordina ad alcun quoziente numerico l'ammissione a detti corsi di formazione in soprannumero (cfr. Cons. di Stato sez. V, n. 6513 dell'8.9.2010; Cons. di Stato sez. V, n. 3114 del 23.6.2008; TAR Campania-Napoli n. 3003 del 28.5.2009; TAR Toscana n. 6472 del 20.10.2010), cosicché la Regione Campania illegittimamente ha limitato

l'ammissione al corso in parola a n. 8 medici soltanto, anziché consentirla a tutti coloro che avevano presentato domanda in proposito.

Pertanto, il ricorso va accolto, e vanno annullati il decreto dirigenziale n. 90 del 26.3.2014 nonché l'avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale (ovvero il precedente decreto dirigenziale n. 41 del 26.3.2014), nella parte in cui è stata prevista l'ammissione di soli otto medici.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da Mastroianni Davide, lo accoglie, e, per l'effetto annulla il decreto dirigenziale n. 90 del 26.3.2014 e l'avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale (ovvero il precedente decreto dirigenziale n. 41 del 26.3.2014), nella parte in cui viene limitata l'ammissione a soli otto medici.

Condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore

Francesca Petrucciani, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)